

STATUTO DELLA "FONDAZIONE BENEFICA LILIANA MIGLIAVACCA E DEMETRIO NIMIRA" - TRIESTE

Art.1

La fondazione denominata "Fondazione Benefica Liliana Migliavacca e Demetrio Nimira" è stata disposta dalla Signora Liliana Migliavacca con suo testamento pubblico di data 27 marzo 2008.

Art.2

La fondazione la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste, via Giustiniano n.9.

Art 3

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la beneficenza verso persone e famiglie bisognose per motivi di salute, per urgenti necessità mediche, nonché per perdite incolpevoli di fonti lavorative che non permettono una vita dignitosa.

Formano oggetto del sostegno della Fondazione in modo particolare persone anziane e loro famigliari che non possono più lavorare per l'età e le condizioni fisiche con redditi minimi di pensioni che non permettano il soddisfacimento dei bisogni ricorrenti e necessari per il pagamento dell'affitto, spese condominiali, utenze energetiche ed altro o per minima necessità alimentari.

Tra le finalità della Fondazione deve ritenersi ivi compresa anche il sostegno a famigliari indigenti conviventi con malati di Alzheimer e a studenti bisognosi meritevoli per impegno e comportamento mediante l'assegnazione di borse di studio.

Beneficiari dell'attività della Fondazione anche per la lotta a malattie infantili e rare, oltre a singole persone e famiglie, potranno anche essere enti benefici aventi la medesima finalità.

L'attività della Fondazione è rivolta espressamente a cittadini italiani residenti in particolare nella provincia di Trieste.

Art.4

Nello svolgere la sua attività la Fondazione non opererà mai alcuna discriminazione ricollegatasi al sesso, alla razza, alla religione e alle opinioni politiche.

Art.5

Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dall'apporto iniziale disposto dalla Fondatrice, da ogni altro cespite che sia stato destinato ad essere acquisito a titolo di capitale della Fondazione stessa. I proventi derivanti dal patrimonio e le eventuali elargizioni in denaro ricevute a tale scopo costituiranno i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa secondo gli scopi di cui all'art.3, e verranno messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà ricevere per atto tra vivi e mortis causa da qualsiasi persona, Ente pubblico o privato, a titolo di donazione o successorio, beni in natura, titoli di qualsiasi specie e somme in denaro che andranno ad aumentare il patrimonio della Fondazione, la cui amministrazione dovrà essere orientata all'incremento delle sue possibilità economiche, in relazione ai fini previsti.

Il capitale della Fondazione sarà investito a giudizio del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi forma che, a prudente valutazione del Consiglio stesso, dia garanzia di utile e sicuro impiego.

Al fine di permettere una piena operatività della Fondazione già dal momento del suo riconoscimento il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare che il patrimonio venga inizialmente costituito da capitale fondazionale e riserve disponibili dedicate alle finalità proprie della Fondazione stessa.

Art.6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci o in alternativa il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile.

Art.7

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da 4 (quattro) a 6 (sei).

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione in prima istanza è retto a vita dal rag. Paolo Di Mauro in qualità di Presidente.

Sono altresì Consiglieri il rag. Paolo Tamai in qualità di Vicepresidente, l'avv. Maurizio Consoli e il sig.

Pierpaolo Bologna.

Conformemente alla volontà espressa dalla Testatrice costituente i componenti suddetti sono nominati a vita.

Oltre ai suddetti quattro Consiglieri designati dalla Fondatrice o loro sostituti, un quinto Consigliere sarà il Direttore pro-tempore della Banca che cura gli interessi della Fondazione o un suo delegato, ed il sesto sarà nominato con i criteri di cui appresso.

Nel caso in cui i nuovi Consiglieri nominati non volessero o non potessero accettare, il loro posto sarà preso da altri consiglieri, indicati dal Presidente e scelti tra i cittadini particolarmente versati nel campo dell'assistenza e della beneficenza e scelti a maggioranza semplice dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.9

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vicepresidente.

Nel corso del loro mandato i consiglieri di amministrazione potranno venire sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza passata in giudicato, ovvero per gravi motivi di carattere morale ad insindacabile giudizio degli altri consiglieri.

Nel caso si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni del successivo articolo.

Art.10

In caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con delibera adottata a maggioranza.

Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente, provvederà l'Autorità pubblica competente secondo le disposizioni di legge.

Art.11

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge.

In particolare spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a mancare;
- c) deliberare i regolamenti per la gestione delle entrate e delle uscite;
- d) Approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il 30 aprile successivo;
- e) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci o in alternativa il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile;
- f) decidere l'ammontare, il numero ed i destinatari delle erogazioni, in conformità agli scopi della Fondazione ed alle categorie di interventi, come individuati al precedente articolo 3;
- g) nominare i componenti del Comitato esecutivo
- h) deliberare la nomina dei procuratori speciali;
- i) promuovere, quando occorra, modifiche allo Statuto.

Art.12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza legale della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi, con i connessi poteri di firma.

Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo, nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto, approvato e firmato dagli altri consiglieri nella seduta seguente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può richiedere la presenza di un collaboratore il quale potrà svolgere le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vicepresidente,

ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato, di norma, in riunione ordinaria, almeno una volta ogni semestre.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo riterrà opportuno o quando due membri ne faranno domanda scritta motivata.

Art.14

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora della convocazione e deve essere spedito a tutti i membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti a mezzo lettera raccomandata o posta certificata almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta via e-mail, per telefax o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della riunione.

Il Consiglio di amministrazione può autoconvocarsi qualora manifestino il loro assenso, anche verbalmente, tutti i membri e vi partecipino tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Art.15

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della metà più uno di coloro che ne fanno parte.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla seduta. Alle votazioni si procede per appello nominale.

In caso di parità di voti prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Art.16

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione dei membri decaduti si provvederà a termini dell'articolo 10 dello Statuto.

Art.17

Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri; di esso fanno parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due componenti scelti dal consiglio stesso, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri in carica.

Art.18

Il Comitato Esecutivo coopera con il Presidente nella direzione dell'Ente e delle sue attività.

Il Comitato Esecutivo provvede allo studio e alla preparazione del conto preventivo dei costi e dei ricavi (entro il mese di novembre dell'anno precedente), del conto consuntivo (entro il 31 marzo dell'anno successivo) e dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Comitato Esecutivo di deliberare:

- a) l'erogazione delle spese entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e dei contratti e degli impegni regolarmente assunti;
- b) la riscossione delle entrate;
- c) tutti gli altri provvedimenti di amministrazione che secondo il presente Statuto non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente. Spetta, comunque, al Comitato Esecutivo di prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne nella successiva adunanza al Consiglio che ratifica o meno le determinazioni prese.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art.19

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci durerà in carica quattro anni ed eleggerà tra i suoi componenti, i quali potranno essere riconfermati, il suo Presidente.

Qualora durante il quadriennio di cui al comma precedente dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Collegio dei Sindaci, a seguito di rinuncia, impedimento, morte o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza irrevocabile, si provvederà alla sua sostituzione sulla base di quanto sopra indicato.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Il Collegio deve anche controllare, in modo particolare, che siano osservate le disposizioni contenute negli art. 3 e 4 dello Statuto.

Il compenso del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

In caso di nomina di un Sindaco Unico lo stesso seguirà la prassi e le regole su riportate valide per il Collegio.

Art.20

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Consiglio, sono gratuite, salva la rifusione delle spese sostenute nell'adempimento del loro mandato.

Art.21

L'esercizio della Fondazione inizia col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art.22

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 15 aprile di ciascun anno la relazione sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e, rispettivamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle eventuali osservazioni dei Sindaci o del Sindaco Unico e, se è il caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio ritenute più opportune.

Delle sedute del Collegio dei Sindaci viene redatto un verbale da sottoscrivere da parte dei sindaci presenti alla seduta. I verbali devono venire sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'adozione, in eventualità dei provvedimenti necessari di sua competenza.

Analogo verbale deve essere redatto nel caso di nomina del Sindaco Unico.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Art.23

Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, ovvero, quelle contenute nelle leggi speciali, emanate in materia.

Art.24

Il presente Statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione; comunque, ove dovesse verificarsi una delle cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione ad istituzioni aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui l'art. 3 del presente Statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE